

PARERE 28 MARZO 2013
136/2013/I/GAS

PARERE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, RELATIVO AL PIANO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO, PRESENTATO DALLA SOCIETÀ ENI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 marzo 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo 130/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito Ministro), 31 gennaio 2011 (di seguito: decreto 31 gennaio 2011);
- il decreto del Ministro, 28 maggio 2012 (di seguito: decreto 28 maggio 2012);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, PAS 34/10 (di seguito: deliberazione PAS 34/10);
- la deliberazione dell'Autorità 26 gennaio 2012, 12/2012/I/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 5 del decreto legislativo 130/10:
 - prevede al comma 3 che i soggetti che aderiscono alle misure per la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio definiscano un apposito piano predisposto secondo le disposizioni di cui al medesimo articolo 5;
 - dispone, al comma 4, che il piano di cui al precedente alinea ed i relativi aggiornamenti siano sottoposti ad accettazione da parte del Ministro, sentita l'Autorità;

- in data 1 settembre 2010 la società Eni S.p.A. (di seguito: Eni) ha comunicato la propria adesione alle misure per la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio previste del decreto legislativo 130/10 ed ha contestualmente trasmesso una proposta di piano di realizzazione della capacità predisposto dalla società controllata Stogit S.p.A. (di seguito: Piano Eni), successivamente integrato a seguito di specifiche richieste formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministero);
- il piano di cui al precedente alinea è stato accettato dal Ministro con il decreto 31 gennaio 2011, previo parere dell’Autorità, espresso con la deliberazione PAS 34/10;
- con il decreto 28 maggio 2012, il Ministro ha approvato, previo parere dell’Autorità espresso con la deliberazione 12/2012/I/GAS, un primo aggiornamento del Piano Eni;
- in data 12 settembre 2012 la società Eni ha trasmesso al Ministero ed all’Autorità una nuova proposta di aggiornamento del piano (protocollo Autorità nr. 27671), successivamente integrata in data 28 febbraio 2013 (protocollo Autorità nr. 8170);
- con nota in data 13 marzo 2013 (protocollo Autorità nr. 10224), il Ministero ha richiesto all’Autorità di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di aggiornamento di cui al precedente alinea al fine di provvedere alla sua accettazione ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 130/10;
- ai fini della formulazione del parere rilevano, per quanto attiene le competenze dell’Autorità, le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 130/10, riguardanti le modalità di predisposizione ed aggiornamento del piano ed il suo contenuto, nonché il complesso degli adempimenti e diritti connessi alla sua accettazione ed in particolare:
 - il comma 1, che prevede che il soggetto che aderisce alle predette misure assume un impegno vincolante alla realizzazione delle nuove capacità di stoccaggio anche in termini di caratteristiche prestazionali e tempi di realizzazione;
 - il comma 3, che prevede che il piano sia volto allo sviluppo della nuova capacità secondo criteri di efficacia, celerità ed efficienza, salvo i casi di insuperabili impedimenti tecnici;
 - il comma 4, che prevede che nell’accettazione del piano si tiene preferenzialmente conto dei progetti caratterizzati dal minor costo e dai minori tempi di realizzazione;
- in base alla documentazione, trasmessa dal Ministero con la nota del 13 marzo 2013 la proposta di aggiornamento:
 - prevede una rimodulazione, tra i diversi giacimenti della capacità di spazio complessivamente realizzata nonché lo sviluppo di progetti per nuova capacità, tali da confermare complessivamente la realizzazione della capacità di stoccaggio prevista dal decreto legislativo 130/10;
 - non contiene indicazioni circa eventuali variazioni della capacità di punta di erogazione da realizzare nell’ambito del Piano Eni accettato con il decreto 28 maggio 2012;
- la proposta di aggiornamento tiene conto delle osservazioni trasmesse dal Ministero a Stogit con nota 25 gennaio 2013 (prot. Autorità n. 4002 del 29 gennaio 2013) in relazione alla proposta di aggiornamento trasmesso il 12

settembre 2012; in particolare le predette osservazioni evidenziavano criticità circa la possibilità di raggiungere gli obiettivi di sviluppo di capacità di stoccaggio nei tempi previsti attraverso lo sviluppo di capacità in sovrappressione, stante la complessità dei connessi iter autorizzativi;

- pertanto la proposta di aggiornamento prevede una significativa riduzione del contributo dei progetti in sovrappressione compensata da una parziale anticipazione dello sviluppo del campo di Bordolano e da altri progetti di potenziamento delle capacità di concessioni esistenti; in base alle valutazioni espresse dal Ministero con nota in data 8 marzo 2013 (prot. Autorità n.9649 dell'11 marzo 2013), le modifiche apportate al piano con la proposta di aggiornamento risultano idonee a ridurre le criticità segnalate con la nota del medesimo Ministero del 25 gennaio 2013 sopra richiamata;
- la proposta di aggiornamento prevede un adeguamento dei costi di sviluppo pari a circa il 5,6% delle stime iniziali contenute nel piano il piano accettato con il decreto 31 gennaio 2011.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno raccomandare che le modifiche introdotte nel Piano Eni non comportino una diminuzione delle prestazioni degli stoccaggio in termini di punta di erogazione;
- sia opportuno, con la raccomandazione di cui sopra, esprimere parere favorevole ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 130/10, alla proposta di aggiornamento del Piano Eni trasmessa in data 12 settembre 2012, come integrata con la comunicazione del 28 febbraio 2013, a condizione che la capacità di erogazione da realizzare nell'ambito dei potenziamenti oggetto della medesima proposta sia almeno pari a quella prevista nell'ambito del Piano Eni accettato con il decreto 28 maggio 2012

DELIBERA

1. di esprimere al Ministro dello Sviluppo Economico parere favorevole, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 130/10, alla proposta di aggiornamento del Piano Eni trasmessa in data 12 settembre 2012, come integrata con la comunicazione del 28 febbraio 2013, nei termini espressi in motivazione;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it decorsi 60 giorni dalla trasmissione di cui al punto 2 ovvero a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 130/10, qualora abbia luogo entro i predetti 60 giorni.

28 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni